



COMUNE DI MONTIRONE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL
VERDE PUBBLICO E
PRIVATO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

1	–	Finalità del regolamento	Pag.	03
2	–	Definizioni ai fini del regolamento	“	03
3	–	Area di pertinenza degli alberi	“	03
4	–	Aree di cantiere	“	04
5	–	Abbattimento degli alberi	“	04
6	–	Alberi di pregio	“	04
7	–	Potature di alberi e arbusti	“	05
8	–	Difesa fitosanitaria e antiparassitaria	“	05
9	–	Difesa del paesaggio agrario	“	06
10	–	Canali, rogge e fossi	“	06
11	–	Censimento del verde pubblico	“	07
12	–	Uso spazi verdi pubblici	“	07
13	–	Convenzioni	“	07
14	–	Sanzioni	“	08
15	–	Entrata in vigore	“	09

ALLEGATI :

Allegato “A” : guida alla scelta dell’albero

Allegato “B” : guida al censimento degli alberi di pregio

Allegato “C” : guida al riconoscimento degli infestanti

Articolo 1 - Finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza degli alberi nella formazione del paesaggio e come elementi di identità fisica e culturale del paese, tutela le condizioni fitosanitarie della vegetazione, promuove lo sviluppo di un sistema verde diffuso e di collegamento tra le aree agricole, residenziali e produttive.

Attraverso il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina le modalità di intervento per una corretta progettazione, sviluppo e mantenimento del sistema verde sul territorio comunale.

Ai fini del presente Regolamento il responsabile dei procedimenti relativi al verde è il Responsabile del Settore Ecologia del Comune di Montirone, di seguito denominato Responsabile del Verde.

Articolo 2 - Definizioni ai fini del regolamento

Ai fini del presente regolamento si intende:

- **Albero/ Arbusto :**
l'essenza arborea o arbustiva avente ad altezza di 130cm un diametro superiore a 15 cm, le ceppaie vengono considerati alberi a tutti gli effetti;
- **Alberi di pregio :**
le alberature di particolare interesse appartenenti alle specie indicate come di pregio nell'allegato "A";
- **Strade di campagna :**
le strade fuori dalle aree residenziali di servizio all'agricoltura e/o di interesse ricreativo;
- **Filari di campagna:**
alberature in linea, in genere ai bordi dei campi o dei fossi, di lunghezza superiore a 20 metri nella zona agricola o limitrofe;
- **Suolo:**
strato superficiale del terreno formatosi nei secoli dall'evoluzione naturale della vegetazione e dei substrati superficiali;
- **Sistema del verde:**
insieme caratterizzante il paesaggio rurale, costituito dalla rete idrica, dalla vegetazione (alberature di campagna e verde urbano) e dalla viabilità minore (ciclo-pedonale e di servizio all'attività agricola).

Articolo 3 - Area di pertinenza degli alberi

E' definita area di pertinenza di un albero lo spazio nel raggio di 1 mt. dall'esterno del fusto; per operare in tale spazio è necessaria chiedere autorizzazione scritta al Responsabile del Verde, che è tenuto a esprimere parere positivo con le relative prescrizioni o diniego motivato entro un termine di 30 giorni; l'autorizzazione non è necessaria per gli interventi di ordinaria manutenzione.

Al momento della messa a dimora di una pianta, il proprietario dovrà tenere conto dell'eventuale area di pertinenza che la pianta verrà ad occupare in base alla superficie verde disponibile.

In particolare nelle area di pertinenza degli alberi è vietato senza specifica autorizzazione:

- l'impermeabilizzazione del suolo;

- gli scavi e i riporti;
- lo spargimento di sostanze nocive;
- l'occupazione dello spazio aereo.

Articolo 4 - Area di cantiere

Per quanto riguarda nuovi cantieri con presenza di alberi o che intersecano aree di pertinenza di alberi, dovrà essere allegato al progetto:

- tavola degli alberi nello stato di fatto;
- le misure che si intendono prendere per la protezione degli alberi e delle relative aree di pertinenza;
- tavola degli alberi nello stato finale;

La concessione dovrà essere vincolata al rispetto delle procedure di protezione degli alberi.

Nel caso di opere di volume superiore ai 5000 m³ è necessario presentare specifico progetto del verde relativo all'opera; tale progetto sarà visionato dal Responsabile del Verde che provvederà a comunicare il parere all'Area Urbanistica per le opportune autorizzazioni.

I proprietari delle aree non edificate, di aree in stato di degrado e/o abbandono sono tenuti a mantenere tali aree in uno stato decoroso.

Gli spazi verdi devono essere mantenuti come previsto dagli art. 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 5 – Abbattimento degli alberi

L'abbattimento degli alberi è consentito, previa autorizzazione del Responsabile del Verde, nei seguenti casi:

- l'albero costituisce pericolo, non altrimenti eliminabile per persone, animali o cose;
- interventi legati alla pianificazione comunale e superiore;
- la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potature, rimozione foglie, otturazione grondaie, rottura delle condotte sotterranee ecc) risulta troppo onerosa per il proprietario;
- quando l'albero risulta in competizione dannosa con altri alberi;
- situazioni particolari valutate dal Responsabile del Verde;

Nel caso di abbattimento di un albero il Responsabile del Verde richiede come compensazione la messa a dimora, **nell'area oggetto di abbattimento o, in assenza di spazio, in aree da concordare**, di **due** o più alberi, con relativa area di pertinenza, secondo consiglio e/o indicazioni del Responsabile privilegiando specie autoctone. **All'atto della consegna dell'autorizzazione il richiedente sottoscriverà apposita dichiarazione nella quale si impegna a dare corso all'autorizzazione ed alla prescrizione di ripiantumazione.**

Il taglio dei filari di campagna va segnalato al Responsabile del Verde, che si riserva 20 giorni per l'autorizzazione, per eventuali osservazioni e/o per prescrizioni.

Le richieste per l'abbattimento su aree private andranno formulate sugli appositi moduli predisposti dal Comune.

L'autorizzazione verrà rilasciata entro 30 giorni, dalla data di presentazione, in forma scritta ed avrà validità di **30 giorni**.

Entro tale termine dovranno essere attuate le disposizioni e/o prescrizioni riportate nell'autorizzazione.

Articolo 6 - Alberi di Pregio

Gli alberi di pregio sono tutelati dall'Amministrazione Comunale; nell'allegato "A" vengono identificati in funzione della loro classe di grandezza.

Tutti gli interventi, comprese le potature, vanno richiesti al Responsabile del Verde, che rilascerà specifica autorizzazione, e dovranno essere eseguiti da personale esperto.

Al fine di valorizzarli e tutelarli, l'Amministrazione Comunale dovrà censire gli alberi di pregio situati sia su suolo pubblico che privato, compilando per ognuno la scheda di cui all'allegato "B".

Articolo 7 – Potature di alberi e arbusti

Le potature sono ammesse e non richiedono autorizzazioni tranne che per potature incisive (massa legnosa da asportare maggiore di un terzo della pianta) e per capitozzature, nel quale caso andrà concordato l'intervento con il Responsabile del Verde.

E' fatto obbligo ai privati che abbiano alberi o arbusti che intralciano passaggi pedonali o carrabili o limitano la visuale agli incroci, tenere liberi gli spazi fino ad un'altezza di 2,5 metri per i passaggi ciclopedonali e 4 metri per i tratti carrabili.

Nel caso in cui il Responsabile del Verde valutasse che sul territorio comunale vi siano alberi classificabili come pericolosi, provvederà a darne immediato avviso al proprietario con la specifica delle necessità o di abbattimento o di potature incisive. L'Amministrazione provvederà tutti gli anni a valutare lo stato delle alberature di proprietà e provvederà ad inserirle nei piani di manutenzione straordinaria del verde prevedendone o l'abbattimento o la potature. La decisione su quale delle due attività operare verrà presa a seguito di valutazioni del Responsabile del Verde.

Articolo 8 - Difesa fitosanitaria e antiparassitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, preferibilmente tramite metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- 1) Processionaria del pino (*Taumatophea pytiocampa*) D.M.17/04/1998,
- 2) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) D.M. 17/04/1998 e circolare Regionale n.27 15/04/1999,
- 3) *Hyphantria cunea*,
- 4) *Cameraria obrhidella* (*Ippocastano*),

Lotta obbligatoria alle erbe infestanti: questa ha il duplice scopo di contenerne la diffusione su aree pubbliche e private e di ridurre le allergie derivanti da queste.

Su tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate:

1. Parietaria o erba muraiola (*Parietaria officinalis*)
2. Ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*)
3. Artemisia (*Artemisia vulgaris*)

Nell'allegato "C" sono riconoscibili le principali erbe infestanti e le malattie dovute ad insetti litofagi.

Il proprietario di qualsiasi terreno che in mancanza di manutenzione si ritrovi ricoperto da vegetazione infestante indicata nel presente articolo è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area.

Lotta obbligatoria alla zanzara tigre: al fine di combattere la diffusione di questo insetto e coadiuvare gli interventi dell'Amministrazione Comunale in aree pubbliche, i proprietari dei giardini e aree verdi privati devono attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Svuotare i bidoni e contenitori d'acqua: vasche, cisterne, bidoni per l'irrigazione vanno svuotati e coperti accuratamente, per non permettere alle zanzare di riprodursi in acqua.
2. Eliminare le raccolte d'acqua: qualsiasi recipiente inutilizzato predisposto alla raccolta d'acqua va tenuto al riparo perché può diventare l'incubatrice per le uova e favorire lo sviluppo delle larve.
3. Evitare i ristagni: dopo ogni pioggia o annaffiatura svuotare tutti i contenitori ed evitare di accatastare all'aperto materiali, teli di plastica e oggetti nei quali si possa accumulare l'acqua.
4. Usare prodotti larvicidi: nei ristagni d'acqua non rimovibili e non isolabili introdurre settimanalmente da aprile ad ottobre specifici prodotti larvicidi acquistabili in farmacia. Per gli insetti adulti è necessario rivolgersi a ditte specializzate in disinfestazioni aeree.
5. Controllare le grondaie: è importante accertarsi che scarichino perfettamente perché possono diventare anch'esse un ricettacolo di larve di zanzare.
6. Pulire i tombini: prima dell'inizio dei trattamenti larvicidi, almeno una volta all'anno, eliminare i detriti accumulati dai tombini di raccolta d'acqua piovana, i trattamenti risultano così più efficaci.
7. Svuotare i sottovasi: non lasciare acqua nei sottovasi e negli annaffiatori in giardino e in appartamento. Rovesciarli completamente una volta la settimana o inserire nel sottovaso fili di rame.
8. Introdurre pesci rossi e/o gambusie: i pesci rossi e le gambusie sono voraci predatori di larve di zanzara tigre. Basta introdurli nelle vasche ornamentali dei giardini o nelle aree pubbliche.

Articolo 9 - Difesa del Paesaggio Agrario

Le nuove opere, costruzioni o ristrutturazioni nelle aree agricole o in aree contigue ad esse dovranno avere fasce di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico; dovranno essere piantumate con essenze arboree e arbustive, secondo indicazioni del Responsabile del Verde.

Per le aziende agricole soggette a V.I.A. faranno fede le prescrizioni rilasciate dall'Ente preposto.

Al progetto dell'opera dovrà essere allegata tavola specifica sugli interventi di mitigazione. E' vietato chiudere al pubblico le strade di campagna (con recinzioni o lasciando liberi cani).

Al fine di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, sono permesse, previa autorizzazione, le seguenti pratiche :

- Ceduazione delle rive, con turni non inferiori ai 5 anni, e contestuale mantenimento di almeno 1 pollone per ogni ceppaia.
- Capitozzatura di alberi singoli o di filari

E' consentita, senza richiesta di autorizzazione, la potatura di formazione della chioma degli alberi (taglio di ritorno).

Le strade di campagna dovranno essere piantumate ai lati con almeno un filare di alberi.

E' vietata la recinzione dei terreni agricoli; eventuali deroghe, per comprovati motivi, dovranno essere concordate con il Responsabile del Verde.

Articolo 10 - Canali, rogge e fossi

Le alberature lungo i fossi aiutano il contenimento e la pulizia dalle infestanti, il consolidamento degli argini e la purificazione delle acque superficiali e di prima falda (fasce tampone).

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade vicinali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti almeno due volte all'anno (primavera e autunno)

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scolì, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte.

I fontanili sono testimonianza della tradizione agricola del paese, sono elemento storico e naturalistico di pregio; l'Amministrazione Comunale privilegia il recupero e la valorizzazione dei fontanili anche a fini ricreativo e paesaggistico.

Articolo 11 - Censimento del verde pubblico

L'Amministrazione Comunale ha censito tutte le aree del verde pubblico; ognuna di queste aree è inserita in una mappa planimetrica.

Ogni area pubblica è contenuta in una scheda di analisi ambientale, che annualmente deve essere aggiornata a cura del Responsabile del Verde.

La raccolta delle schede di analisi ambientale sono parte integrante del presente regolamento.

Articolo 12 – Uso degli spazi verdi pubblici e comportamenti vietati

Gli spazi verdi pubblici sono riservati all'aggregazione sociale, comunque al tempo libero, al contatto con la natura e alle attività ricreative e all'aria aperta.

Gli indirizzi di gestione e sviluppo degli spazi verdi pubblici tengono conto di queste finalità.

Ogni comportamento in contrasto con le finalità sopra indicate o che danneggi l'ambiente è vietato e in particolare è vietato:

- gettare rifiuti,
- deturpare o rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti,
- recare danno, alle specie arboree, arbustive e al tappeto erboso con qualsiasi atteggiamento improprio,
- molestare gli animali,
- turbare la quiete pubblica con atteggiamenti sconvenienti al luogo pubblico,
- accendere e utilizzare fuochi,
- danneggiare e imbrattare l'arredo posto all'interno delle aree pubbliche (panchine, cestini, giochi, steccati, recinzioni, ecc...),
- utilizzare l'arredo impropriamente e in contrasto con le finalità per le quali è posto all'interno dell'area,

L'accesso agli spazi verdi pubblici è vietato ai mezzi motorizzati, tranne disposizioni particolari del Responsabile del Verde.

In particolare negli spazi verdi pubblici è fatto obbligo tenere al guinzaglio i cani; l'accompagnatore dovrà provvedere all'immediata asportazione e pulizia degli escrementi animali; a tal fine la persona deve avere con sé l'attrezzatura necessaria, consistente in paletta, sacchetto involucri o altro mezzo idoneo per la pulizia. Tale materiale a perdere deve essere chiuso e riposto nei cassonetti della nettezza urbana.

Negli spazi di verde pubblico è fatto divieto di posa di qualsiasi tipo di albero o arbusto da parte dei privati cittadini, senza la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Verde.

Articolo 13 - Convenzioni

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma associativa e privata, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi verdi pubblici, comprese aiuole, fioriere, spartitraffico, ecc.

Il lavoro è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile del Verde, cui compete anche la verifica della corretta esecuzione delle opere;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di specifica convenzione tra l'Ufficio Ecologia del Comune e gli interessati.

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il valore sociale della legge 113/92 *Un Albero per Ogni Nato*, predispone le aree da destinare a verde pubblico per la piantumazione da assegnare ai nuovi nati; in accordo con le istituzioni scolastiche pianifica la manutenzione degli stessi per i primi anni e ne incentiva il valore didattico.

Articolo 14 - Sanzioni

L'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale, gli Enti Preposti e il personale degli Uffici Competenti, eserciterà poteri di controllo sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.

Le trasgressioni al presente Regolamento, qualora non si ravvisino estremi di reato assoggettati al C.P., sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria prevista da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela e protezione ambientale, di smaltimento rifiuti e di tutela delle acque come meglio specificato dalla tabella sotto riportata.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto riguarda la contestazione, la notificazione, il pagamento delle violazioni al presente Regolamento si rimanda al procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge n° 689/81 relativamente agli artt. 14, 16.

Le sanzioni possono essere emesse sia direttamente dagli agenti di Polizia Locale che dall'Ufficio Preposto.

Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Settore Ecologia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Il Responsabile del Settore Ecologia, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione stessa, secondo quanto stabilito nella tabella allegata:

Articoli violati	Oggetto	Sanzione
Articolo 4	Aree di cantiere	€ 25 per singola violazione con obbligo di piantumazione sostituzione delle piante danneggiate
Articolo 5	Abbattimento di alberi senza autorizzazione	Da € 25 a € 300 per albero con obbligo di ripiantumazione
Articolo 5	Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione	Da € 25 a € 200
Articolo 7	Contenimento fronde	Da € 25 a € 100
Articolo 8	Difesa fitosanitaria	€ 25 ad albero, € 300 a filare
Articolo 9	Ceduazione o capitozzatura in ambito agricolo senza autorizzazione	€ 25 ad albero, € 300 a filare
Articolo 12	Comportamenti vietati negli spazi verdi	Da € 25 a € 150 per ogni infrazione
Articolo 12	Cani: uso di guinzaglio, raccolta escrementi	Da € 25 a € 150 per ogni infrazione

Nel caso il Responsabile del Settore Ecologia accolga il ricorso presentato dall'autore della violazione, il Responsabile stesso emette apposito atto/ordinanza motivato di archiviazione.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività e trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, della Delibera Consiliare di approvazione. Sono contemporaneamente abrogate tutte le norme in contrasto eventualmente presenti in altri Regolamenti Comunali. Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento, si fa riferimento a tutte le leggi nazionali, regionali e leggi speciali emanate da altri organi statali o regionali.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.